




# L'artigiano Bresciano

MENSILE DELL'ASSOCIAZIONE ARTIGIANI DI BRESCIA E PROVINCIA

Spedizione in abb. post. - 70%  
Filiale di Brescia

00

NOVEMBRE 2011



## **DISOCCUPAZIONE**

Frustrazione per i giovani  
e per le famiglie

## **PANIFICATORI**

Successo di  
"La realtà sa di pane"

## **APPRENDISTATO**

Ecco il testo unico

## **ATAB**

Festeggiati i 35 anni  
di attività

# AGLIARDI

***noleggio piattaforme aeree***

25121 BRESCIA  
via Isonzo 17  
tel. 030 45422 030 290578  
fax 030 290578  
agliardi@agliardi-traslochi.it  
www.agliardi-traslochi.it

**noleggio piattaforme autocarrate  
da 16 a 72 mt  
con e senza operatore  
navicella di lavoro  
larga fino a 3,50 mt**

**noleggio piattaforme semoventi,  
ragni da 15 a 34 mt**

**noleggio piattaforme semoventi  
elettriche**

**noleggio autoscafe fino a 33 mt**



**autocarrate**



**scissor**



**ragno**



**patente B**

**Sconti speciali alle aziende iscritte all'Associazione Artigiani**



## SOMMARIO

■ Avviso elettorale	02
■ Sistri, nuova proroga	03
■ Scarichi, semplificazione per le Pmi	04
■ Apprendistato, approvato il testo unico	05
■ L'Atab festeggia 35 anni	09
■ Panificatori in piazza	10
■ Prevenzione incendi	13
■ Scadenze dicembre 2011	15
■ EBA premia la fedeltà	17
■ Novità impianti elettrici	19

## Disoccupazione giovanile, sentimento di frustrazione per giovani e famiglie

**S**i attesta a circa 1,2 milioni il numero di disoccupati sotto i 35 anni in Italia, confermando un altro nostro triste primato europeo. Ma, tabelle statistiche e confronti non sempre fotografano la natura sociologica di uno dei mali dell'Europa contemporanea.

Nei primi anni cinquanta, gli anni della ricostruzione, era certamente più facile trovare un lavoro, anche perchè di questo si trattava, lavorare senza badare troppo a quale lavoro. Le occasioni di occupazione erano molteplici, supportate dall'entusiasmo di uno sviluppo che sembrava non dovesse finire mai.

Negli anni settanta, con la crisi del modello Taylorista e la contestuale nascita di migliaia di piccole imprese, nate dalla capacità di ex operai che per scelta o necessità decisero di "mettersi in proprio", prende forma una nuova componente sociale che da una parte creerà ricchezza e al tempo stesso desiderio di rivalsa sociale.

È in questi anni settanta, dove l'apprendistato significa ancora come all'inizio del '900 "rubare il mestiere", che si formano gran parte degli imprenditori del centro nord. Un apprendistato a zero diritti per l'apprendista a fronte di cessione di conoscenza da parte del titolare.



Era prassi comune che, durante le vacanze estive, i genitori cercassero occupazione per i loro figli, anche giovanissimi, presso il meccanico, il fornaio o altre piccole realtà con l'intento principale di inserirli nel mondo del lavoro. Nessuno si stupiva se un universitario prendeva qualche calcio nel sedere perché a 20 anni non sapeva ancora spazzare l'officina e, tanto meno, ai genitori del malcapitato non sarebbe mai venuto in mente di lamentarsi per il trattamento subito dal loro figlio, tutto veniva inquadrato all'interno di quella grande "scuola di vita" per la quale un giorno questi ragazzi avrebbero guardato con gratitudine e riconoscenza i loro "maestri".

Sì, tanto è cambiato da allora e quei giovani da "bottega estiva", di-

L'Artigiano Bresciano - N. 8  
Novembre 2011

Viene inviato gratuitamente a tutte le imprese artigiane associate e ad enti vari  
Direttore responsabile: Paolo Gerardini  
Registrato presso il Tribunale di Brescia al n. 11 il 19/7/1968  
Direzione e Amministrazione: Brescia, Via Cefalonia, 66 - Tel. 030 2209811  
Fotocomposizione, impaginazione e stampa: Tip. Camuna S.p.A. - Breno  
Centro stampa di Brescia  
In stampa il: 18.10.2011

ventati poi professionisti, artigiani, commercianti ed entrati di diritto in quella classe media dove una vita di sacrifici, a volte di privazioni ha permesso, tra le altre soddisfazioni, di poter fare studiare i figli senza passare per una dura gavetta, a torto o a ragione, oggi, desiderano al punto da pretendere per i loro figli un'occupazione all'altezza delle aspettative.

Ed è qui che il meccanismo sociale si scontra con una realtà che non corrisponde e non risponde alle aspettative, ma a logiche completamente diverse; le così dette logiche di mercato, dove l'equazione più formazione, più master non sempre corrisponde a più certezze e possibilità di scelta. L'istruzione vista da giovani e famiglie, quindi, solo come mezzo e non come fattore culturale di arricchimento e crescita, che non prevede tra le possibili opzioni occupazionali un lavoro manuale, una formazione sia superiore o universitaria che non contempla la voce "sporcarsi le mani".

Quante volte abbiamo sentito genitori, rivolgendosi ai figli, affer-

mare con convinzione "studia se non vuoi spaccarti la schiena come tuo padre".

Questo sogno che dura tanto quanto il percorso di studi del futuro diplomato o dottore, si infrange inevitabilmente e inesorabilmente qualche mese dopo del raggiungimento del "pezzo di carta".

La ricerca di un posto di lavoro, risulta complicata, si scopre che tanti sacrifici non hanno dato i frutti desiderati e giovani e genitori si risvegliano da un sogno ed entrambi rifiutano logiche di mercato che richiedono medici, anziché avvocati, commercialisti o psicologi.

A nessuno di loro interessa, se, sempre il mercato, ricerca restauratori, carpentieri e cuochi, con la convinzione che le professioni manuali non siano adatte e compatibili non tanto con la formazione ricevuta ma con la collocazione sociale che dal loro punto di vista ne consegue.

Certo sono necessarie politiche comunitarie atte a diminuire l'incertezza, le diseguaglianze tra lavoratori a tempo indeterminato e atipico, è necessario attualiz-

zare formazione e istruzione alle esigenze del mercato del lavoro, vanno sviluppati da parte delle imprese progetti, sistemi e prodotti a maggior valore aggiunto che si traducano in maggior occupazione, senza dimenticare che la fonte di profitto sono sempre più le idee più che gli oggetti, ma vanno soprattutto ripensate alcune convinzioni, rivedendo modelli di pensiero che così come congegnati creano frustrante disoccupazione, modelli comportamentali che per eccesso di amore vedono da parte dei genitori il sogno di una vita comoda per i propri figli anziché realistica.

I nostri giovani debbono essere stimolati a mettersi in gioco con modestia e consapevolezza che le aziende e il mercato del lavoro guardano sempre più a cosa si sa fare piuttosto che ciò che si è studiato.

I tempi sono proprio cambiati, chissà cosa consiglierebbe quel giovane apprendista di bottega che pur dotato di qualità rare, iniziò la sua attività lavorativa spazzando e pulendo pennelli nella bottega del Verrocchio.

## Elezioni delle Cariche Sociali

Ai sensi dell'art. 17 dello Statuto sociale sono prefissate per il giorno 16/12/2011 le elezioni per il rinnovo delle cariche di:

### **PRESIDENTE – VICEPRESIDENTI - MEMBRI DELLA GIUNTA ESECUTIVA**

L'associato che intenda candidarsi o presentare una lista di candidature deve far pervenire al Comitato Elettorale, previsto dal Regolamento dell'Associazione, che ha sede presso la Sede sociale di Via Cefalonia, 66 - 25124 Brescia, la propria domanda di candidatura o lista, nel periodo compreso

**dal 14/11/2011, fino alle ore 18 del 13/12/2011**

I moduli per la presentazione delle candidature sono a disposizione, negli orari d'ufficio, presso la Segreteria dell'Associazione Artigiani  
Via Cefalonia, 66 - Brescia, tel. 030.2209811

## Nuova vita e proroga per il SISTRI

*Dopo essere stato abrogato per decreto, ritorna per legge con un nuovo termine di entrata in vigore.*

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 211 del 16 settembre 2011 la Legge n. 148 del 14 settembre 2011 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo". L'art. 6 stabilisce il termine di entrata in operatività del

SISTRI, fissandolo al 9 febbraio 2012 (non prima del 1° giugno 2012 per le aziende fino a 10 dipendenti). Inoltre, è previsto che con successivo decreto interministeriale saranno individuate specifiche tipologie di rifiuti, alle quali, in considerazione della quantità e dell'assenza di specifiche caratteristiche di criticità ambientale, verranno applicate, ai fini del SI-

STRI, le procedure previste per i rifiuti speciali non pericolosi. Mentre gli operatori che producono esclusivamente rifiuti soggetti a ritiro obbligatorio da parte di sistemi di gestione regolati per legge possono delegare la realizzazione dei propri adempimenti relativi al SISTRI ai consorzi di recupero, secondo le modalità già previste per le associazioni di categoria.

### Legge n. 148 Del 14 settembre 2011 modificazioni apportate, in sede di conversione al decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, All'articolo 6

*Al comma 1, lettera c), capoverso «6-ter», al primo periodo, le parole: «si riferiscono ad attività liberalizzate e» sono soppresse e, al secondo periodo, dopo la parola: «esperire» è inserita la seguente: «tutela del territorio e del mare, attraverso il concessionario SISTRI, assicura, a decorrere dalla data esclusivamente»; i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: «2. Al fine di garantire un adeguato periodo transitorio per consentire la progressiva entrata in operatività del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), nonché l'efficacia del funzionamento delle tecnologie connesse al SISTRI, il Ministero dell'ambiente e della di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sino al 15 dicembre 2011, la verifica tecnica delle componenti software e hardware, anche ai fini dell'eventuale implementazione di tecnologie di utilizzo più semplice rispetto a quelle attualmente previste, organizzando, in collaborazione con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, test di funzionamento con l'obiettivo della più ampia partecipazione degli utenti. Con-*



*to previsto dall'articolo 6, ), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 2011, per gli altri soggetti di cui all'articolo 1 del predetto decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 maggio 2011, il termine di entrata in operatività del SISTRI è il 9 febbraio 2012. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, sentite le categorie interessate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate specifiche tipologie di rifiuti, alle quali, in considerazione della quantità e dell'assenza di specifiche caratteristiche di criticità ambientale, sono applicate, ai fini del SISTRI, le procedure previste per i rifiuti speciali non pericolosi.*

*3- bis. Gli operatori che producono esclusivamente rifiuti soggetti a ritiro obbligatorio da parte di sistemi di gestione regolati per legge possono delegare la realizzazione dei propri adempimenti relativi al SISTRI ai consorzi di recupero, secondo le modalità già previste per le associazioni di categoria».*

# Decreto di semplificazione per le PMI in materia di scarichi acque reflue e impatto acustico



Il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 28 luglio u.s., ha definitivamente approvato uno schema di DPR per la semplificazione degli adempimenti amministrativi delle PMI, in relazione a scarichi di acque reflue e impatto acustico.

Per l'entrata in vigore dell'atto di Governo n. 369 (Schema di DPR recante regolamento per la semplificazione degli adempimenti amministrativi in materia ambientale) - approvato dopo il via libera di Parlamento, Conferenza unificata e Consiglio di Stato - si attende ora solo la pubblicazione in Gazzetta attesa per i prossimi giorni.

Senza modificare la normativa di settore, contenuta rispettivamente nel D.Lgs. 152/2006 e nella L. 447/1995, il provvedimento in oggetto dà attuazione all'art. 49, co. 4<sup>quater</sup>; D.L. 78/2010, ove si prevede che, al fine di promuovere lo sviluppo del sistema produttivo e la competitività delle imprese, il Governo adotti - previa consultazione delle associazioni imprenditoriali - uno o più regolamenti per semplificare e ridurre gli adempimenti amministrativi delle piccole e medie

imprese. Oltre a introdurre l'autocertificazione in entrambe le discipline di tutela ambientale, il provvedimento, di prossima vigenza, stabilisce nuovi criteri per l'assimilazione delle acque industriali alle acque reflue domestiche, ed esenta le attività poco rumorose dall'obbligo di presentare la documentazione di impatto acustico.

In attesa di disporre del testo ufficiale del provvedimento, sono questi in estrema sintesi i contenuti principali:

- Il Capo I, con l'art. 1, definisce l'ambito di applicazione delle nuove disposizioni, delimitandolo alle micro, piccole e medie imprese (PMI). Si tratta delle imprese fino a 249 addetti, con un fatturato inferiore a 50 milioni di euro ovvero un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.
- Il Capo II riguarda la disciplina delle acque reflue ed i criteri di assimilazione delle acque reflue alle acque domestiche che, fermo restando la disciplina del Codice dell'Ambiente, si applicano in assenza di regolamentazione regionale. In particolare, viene intro-

dotta una modalità semplificata per il rinnovo delle autorizzazioni agli scarichi delle acque reflue industriali se non si siano, nel frattempo, verificate delle variazioni rispetto all'autorizzazione a suo tempo concessa. Viene così estesa la disciplina dell'autocertificazione, per cui, ove non si siano verificate modifiche nell'impianto e nelle sostanze utilizzate nel processo produttivo rispetto ai presupposti della precedente autorizzazione, il titolare dello scarico, 6 mesi prima della scadenza, può presentare un'istanza corredata dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (di cui all'art. 47 del D.P.R. 445/2000) che dovrà attestare che sono rimaste immutate, rispetto alla precedente autorizzazione, una serie di caratteristiche relative allo scarico e al ciclo produttivo. Si tratta, in ogni caso, di una modalità semplificata che non si applica allo scarico di sostanze pericolose.

- Il Capo III, con l'art. 4 introduce alcune semplificazioni documentali in materia di impatto acustico, con la possibilità dell'autocertificazione (dichiarazione sostitutiva) se non si superano i limiti di emissione di rumore fissati dalla classificazione acustica comunale. Le attività a bassa rumorosità non sono soggette all'obbligo di presentazione della documentazione di impatto acustico di cui all'art. 8, co. 2-4, della legge quadro 447/1995; quest'obbligo sussiste comunque per l'esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, attività culturali, spettacoli, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione di sonora o svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali.



# Approvato il Testo Unico in materia di apprendistato

Con il testo approvato dal Consiglio dei Ministri l'apprendistato si appresta a diventare il canale tipico di ingresso dei giovani nel mondo del lavoro attraverso un contratto di qualità che coniuga formazione e continuità occupazionale. Come indica espressamente l'articolo 1 del decreto legislativo l'apprendistato è, infatti, un contratto di lavoro a tempo indeterminato con finalità formative e occupazionali.

Il provvedimento approvato garantisce una maggiore agibilità dello strumento, per lavoratori e imprese, attraverso una drastica semplificazione della materia che diviene omogenea sull'intero territorio nazionale. In soli sette articoli di legge, presentati nella forma del Testo Unico, viene infatti racchiusa l'intera regolamentazione della materia.

L'applicazione uniforme su tutto il territorio nazionale dell'apprendistato viene garantita attraverso una piena valorizzazione della contrattazione collettiva nazionale di settore, a cui farà seguito il graduale e completo superamento delle attuali regolamentazioni di livello regionale. Il regime transitorio è destinato a durare non più di sei mesi. Dopo di che troveranno applicazione integralmente le nuove disposizioni così come implementate e adattate settore per settore dalla contrattazione collettiva. Unica eccezione il settore pubblico per il quale si dovrà attendere un decreto di "armonizzazione" della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Gli accordi interconfederali e i contratti collettivi potranno stabilire, accanto ai profili di natura più strettamente economica e contrattuale, la durata e le modalità di erogazione della formazione per l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche, nonché la durata, anche minima, del contratto che, per la sua componente formativa, non potrà comunque essere superiore a tre anni (cinque per le figure professionali dell'artigianato).

Tra le novità si segnala l'estensione dell'apprendistato di alta formazione, utilizzabile ora anche ai fini del praticantato e per la selezione di giovani ricercatori da inserire in impresa. Fondamentale per contrastare la dispersione scolastica e avviare un riallineamento tra la domanda e l'offerta di lavoro è poi il rilancio dell'apprendistato di primo livello che diviene ora utilizzabile non solo per i minorenni ma anche per gli under 25, con la possibilità di conseguire in ambiente di lavoro, sulla falsariga del modello duale tedesco, una qualifica triennale o un diploma professionale quadriennale rilasciati dalle Regioni.

In definitiva il testo disciplina quattro ipotesi di apprendistato:

- 1) apprendistato per la qualifica e il diploma professionale per gli under 25 con la possibilità di acquisire un titolo di studio in ambiente di lavoro;
- 2) apprendistato di mestiere per i giovani tra i 18 e i 29 anni che potranno



- no apprendere un mestiere o una professione in ambiente di lavoro;
- 3) apprendistato di alta formazione e ricerca per conseguire titoli di studio specialistici, universitari e post-universitari e per la formazione di giovani ricercatori per il settore privato;
  - 4) apprendistato per la riqualificazione di lavoratori in mobilità espulsi da processi produttivi.

Il Testo Unico è stato approvato con il consenso unanime delle Regioni e delle associazioni sindacali e con ampia adesione delle associazioni datoriali.

L'approvazione del testo rappresenta una tappa significativa del processo di rivisitazione della formazione avviato con l'intesa Stato-Regioni-Parti sociali del 17 febbraio 2010 e corona gli impegni assunti in materia di apprendistato con l'intesa Stato-Regioni-Parti sociali del 27 ottobre 2010.

Governo, Regioni e parti sociali si troveranno nuovamente per discutere la parallela rivisitazione dei tirocini formativi e di orientamento - stage - in modo da prevenirne drasticamente gli abusi e valorizzarne le potenzialità quale canale di primo contatto dei giovani col mondo del lavoro.

(Fonte: Ministero del Lavoro)

## L'ARTIGIANO BRESCIANO

*lo leggi...  
e lo vedi*



Venerdì alle 20,20  
Sabato alle 20,30 (in replica)



Giovedì alle 20,30  
Domenica alle 18,15



Venerdì alle 23,00  
Sabato alle 19,15

# Testo Unico dell'apprendistato

## Art. 1

### Definizione

1. L'apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani.
2. Il contratto di apprendistato è definito secondo le seguenti tipologie: a) apprendistato per la qualifica professionale; b) apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere; c) apprendistato di alta formazione e ricerca.

## Art. 2

### Disciplina generale

1. La disciplina del contratto di apprendistato è rimessa ad appositi accordi interconfederali ovvero ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nel rispetto dei seguenti principi: a) forma scritta del contratto, del patto di prova e del relativo piano formativo individuale da definire, anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali, entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto; b) divieto di retribuzione a cottimo; c) possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è finalizzato il contratto ovvero, in alternativa, di stabilire la retribuzione dell'apprendista in misura percentuale e in modo graduale alla anzianità di servizio; d) presenza di un tutore o referente aziendale; e) possibilità di finanziare i percorsi formativi aziendali degli apprendisti per il tramite dei fondi paritetici interprofessionali di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni anche attraverso accordi con le Regioni; f) possibilità del riconoscimento, sulla base dei risultati conseguiti all'interno del percorso di formazione, esterna e interna alla impresa, della qua-

lifica professionale ai fini contrattuali e delle competenze acquisite ai fini del proseguimento degli studi nonché nei percorsi di istruzione degli adulti; g) registrazione della formazione effettuata e della qualifica professionale a fini contrattuali eventualmente acquisita nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lett. i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276; il possibilità di prolungare il periodo di apprendistato in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del rapporto, superiore a trentina giorni, secondo quanto previsto dai contratti



collettivi; i) possibilità di forme e modalità per la conferma in servizio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al termine del percorso formativo, al fine di ulteriori assunzioni in apprendistato, fermo restando quanto previsto dal comma 3 del presente articolo; l) divieto per le parti di recedere dal contratto durante il periodo di formazione in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo.

In caso di licenziamento privo di giustificazione trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente; m) possibilità per le parti di recedere dal contratto con preavviso decorrente dal termine del periodo di formazione ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2118 del codice civile. Se nessuna delle parti esercita la facoltà di recesso al termine del periodo di formazione il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

2. Per gli apprendisti l'applicazione delle norme sulla previdenza e assistenza sociale obbligatoria si estende alle seguenti forme: a) assicurazione contro gli infortuni sul

lavoro e le malattie professionali; b) assicurazione contro le malattie; c) assicurazione contro l'invalidità e vecchiaia; d) maternità; e) assegno familiare.

3. Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere con contratto di apprendistato, direttamente o indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione di lavoro ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, non può superare il 100 per cento delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il datore di lavoro stesso. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle imprese artigiane per le quali trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443.

## Art. 3

### Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale

1. Possono essere assunti con contratto di apprendistato per la qualifica o per il diploma professionale, in tutti i settori di attività, anche per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, i soggetti che abbiano compiuto quindici anni e fino al compimento del venticinquesimo anno di età. La durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non può in ogni caso essere superiore, per la sua componente formativa, a tre anni ovvero quattro nel caso di diploma quadriennale regionale.
2. La regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale è rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, previo accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, e sentite le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nel rispetto dei seguenti criteri e



principi direttivi: a) definizione della qualifica o diploma professionale ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.226; b) previsione di un monte ore di formazione, esterna od interna alla azienda, congruo al conseguimento della qualifica o del diploma professionale in funzione di quanto stabilito al comma 1 e secondo standard minimi formativi definiti ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.226; c/ rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative per la determinazione, anche all'interno degli enti bilaterali, delle modalità di erogazione della formazione aziendale nel rispetto degli standard generali fissati dalle regioni.

**Art. 4**  
**Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere**

1. Possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere per il conseguimento di una qualifica professionale a fini contrattuali i soggetti di età compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.226, il contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.
2. Gli accordi interconfederali e i contratti collettivi stabiliscono, in ragione dell'età dell'apprendista e del tipo di qualificazione contrattuale da conseguire, la durata e le modalità di erogazione della formazione per l'acquisizione delle competenze tecnicoprofessionali e specialistiche in funzione dei profili professionali stabiliti nei sistemi di classificazione e inquadramento del personale, nonché la durata, anche minima, del contratto che, per la sua componente formativa, non può comunque essere superiore a tre anni ovvero cinque per le figure professionali dell'artigianato individuate dalla contrattazione collettiva di riferimento.
3. La formazione di tipo professionalizzante e di mestiere, svolta sotto la responsabilità della azienda, è integrata, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, dalla of-

ferta formativa pubblica, interna o esterna alla azienda, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte complessivo non superiore a centoventi ore per la durata del triennio e disciplinata dalle Regioni sentite le parti sociali e tenuto conto dell'età, del titolo di studio e delle competenze dell'apprendista.

4. Le Regioni e le associazioni di categoria dei datori di lavoro possono definire, anche nell'ambito della bilaterale, le modalità per il riconoscimento della qualifica di maestro artigiano o di mestiere.
5. Per i datori di lavoro che svolgono la propria attività in cicli stagionali i contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono prevedere specifiche modalità di svolgimento del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, ivi comprese le durate minime.

**Art. 5**  
**Apprendistato di alta formazione e di ricerca**

1. Possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con contratto di apprendistato per attività di ricerca, per il conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore, di titoli di studio universitari e della alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, per la specializzazione tecnica superiore di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, con particolare riferimento ai diplomi relativi ai percorsi di specializzazione tecnologica degli istituti tecnici superiori di cui all'articolo 7 del d.P.C.M. 25 gennaio 2008, nonché per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinarie o per esperienze professionali i soggetti di età compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni.  
Per soggetti in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, il contratto di apprendistato di alta formazione può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.
2. La regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato per attività di ricerca, per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di

alta formazione è rimessa alle Regioni, per i soli profili che attengono alla formazione, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le università, gli istituti tecnici e professionali e altre istituzioni formative o di ricerca comprese quelle in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale e aventi come oggetto la promozione delle attività imprenditoriali, del lavoro, della formazione, della innovazione e del trasferimento tecnologico.

3. In assenza di regolamentazioni regionali l'attivazione dell'apprendistato di alta formazione o ricerca è rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai singoli datori di lavoro o dalle loro associazioni con le Università, gli istituti tecnici e professionali e le istituzioni formative o di ricerca di cui al comma che precede, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Art. 6**  
**Standard professionali, standard formativi e certificazione delle competenze**

1. Entro dodici mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'istruzione, della università e della ricerca, e previa intesa con le Regioni e le province autonome definisce, nel rispetto delle competenze delle Regioni e province autonome e di quanto stabilito nell'intesa tra Governo, Regioni e parti sociali del 17 febbraio 2010, gli standard formativi per la verifica dei percorsi formativi in apprendistato per la qualifica professionale e in apprendistato di alta formazione.
2. Ai fini della verifica dei percorsi formativi in apprendistato professionalizzante e in apprendistato di ricerca gli standard professionali di riferimento sono quelli definiti nei contratti collettivi nazionali di categoria o, in mancanza, attraverso intese specifiche da sottoscrivere a livello nazionale o interconfederale anche in corso della vigenza contrattuale. La registrazione nel libretto formativo del cittadino della formazione effettuata e della qualifica professionale a fini contrattuali eventualmente acquisita è di competenza del datore di lavoro.



3. Allo scopo di armonizzare le diverse qualifiche professionali acquisite secondo le diverse tipologie di apprendistato e consentire una correlazione tra standard formativi e standard professionali è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il repertorio delle professioni predisposto sulla base dei sistemi di classificazione del personale previsti nei contratti collettivi di lavoro e in coerenza con quanto previsto nelle premesse dalla intesa tra Governo, Regioni e parti sociali del 17 febbraio 2010, da un apposito organismo tecnico di cui fanno parte il Ministero dell'istruzione, della università e della ricerca, le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i rappresentanti della Conferenza Stato-regioni.
4. Le competenze acquisite dall'apprendista potranno essere certificate secondo le modalità definite dalle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano sulla base del repertorio delle professioni di cui al comma 3 e registrate sul libretto formativo del cittadino sulla base del repertorio delle professioni di cui al comma 3 e nel rispetto delle intese raggiunte tra Governo, Regioni e parti sociali nell'accordo del 17 febbraio 2010. Nelle more della definizione del repertorio delle professioni di cui al comma 3, si fa riferimento ai sistemi di standard regionali esistenti'

#### Art. 7 Disposizioni finali

1. In caso di inadempimento nella erogazione della formazione di cui sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro e che sia tale da impedire la realizzazione delle finalità di cui agli articoli 3, 4 e 5, il datore di lavoro è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100 per cento, con esclusione di qualsiasi altra sanzione per omessa contribuzione. Qualora a seguito di attività di vigilanza sul contratto di apprendistato in corso di esecuzione emerga un inadempimento nella

erogazione della formazione prevista nel piano formativo individuale, il personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali adotterà un provvedimento di disposizione, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, assegnando un congruo termine al datore di lavoro per adempiere.

2. Per ogni violazione delle disposizioni contrattuali collettive attuative dei principi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c) e d), il datore di lavoro è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 600 euro. In caso di recidiva la sanzione amministrativa pecuniaria varia da 300 a 1500 euro. Alla contestazione delle sanzioni amministrative di cui al presente comma provvedono gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro e previdenza nei modi e nelle forme di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, come sostituito dall'articolo 33 della legge 4 novembre 2010, n. 183. Autorità competente a ricevere il rapporto ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 è la Direzione del lavoro territorialmente competente.
3. Fatte salve specifiche previsioni di legge o di contratto collettivo, i lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative e istituti,
4. Ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale è possibile assumere in apprendistato i lavoratori in mobilità. Per essi trovano applicazione, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 2, comma 1, lett. i), le disposizioni in materia di licenziamenti individuali di cui alla legge 15 luglio 1966, n. 604, nonché il regime contributivo agevolato di cui all'articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223 e l'incentivo di cui all'articolo 8, comma 4 della medesima legge.
5. Ai fini del presente decreto legislativo per enti bilaterali si intendono esclusivamente quelli definiti all'articolo 2, comma 1, lett. h), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
6. Fermo restando la disciplina di regolazione dei contratti di apprendistato già in essere, con l'entra-

ta in vigore del presente decreto sono abrogati la legge 19 gennaio 1955, n.25, gli articoli 21 e 22 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, l'articolo 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196, gli articoli da 47 a 53 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.270.

7. Per le Regioni e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non è immediatamente operativa trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza della offerta formativa pubblica di cui all'articolo 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti.
8. La disciplina del reclutamento e dell'accesso, nonché l'applicazione del contratto di apprendistato per i settori di attività pubblici, di cui agli articoli 4 e 5 del presente decreto, è definita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentite le parti sociali e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n.281 del 1997, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
9. In attesa della riforma degli incertivi alla occupazione, restano fermi gli attuali sistemi di incentivazione economica dell'apprendistato. I benefici contributivi in materia di previdenza e assistenza sociale sono mantenuti per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di formazione, con esclusione dei lavoratori assunti ai sensi del comma 4 del presente articolo.
10. I datori di lavoro che hanno sedi in più Regioni possono fare riferimento al percorso formativo della Regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'articolo 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale.
11. Restano in ogni caso ferme le competenze delle Regioni a Statuto speciale e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione.

## I 35 anni dell' **ATAB**

“Le tipografie artigiane sono in grande sofferenza ma non hanno perso la voglia e la prontezza per accogliere e rispondere alle sfide del futuro”. È con questo slancio che il presidente dell'Atab, l'associazione delle tipografie artigiane bresciane, Lino Lumini ha presentato le iniziative per festeggiare il 35esimo anniversario di fondazione. Un gruppo di imprese che pur condizionate dalla crisi e dal cambiamento tecnologico della professione non ha perso la fiducia nel domani e pur tra mille sacrifici rilancia la sfida per il futuro.

Domenica 16 ottobre, nella sede dell'Associazione Artigiani in via Cefalonia 66, in cui da sempre i tipografi Atab si riconoscono, si è tenuta la giornata centrale delle manifestazioni di celebrazione dell'anniversario e la presentazione del volume commemorativo prodotto.

Il 35esimo anniversario di fondazione dell'Atab è anche l'occasione di fare il punto sulla storia dell'associazione dei tipografi ma anche sul futuro della professione. “Siamo ar-

rivati fino ad oggi – ha spiegato Lumini – perchè abbiamo messo da sempre professionalità del lavoro e dignità delle condizioni per tutti al primo posto e negli anni abbiamo raccolto successi importanti a tutti i livelli”. Per Lumini “la formazione è sempre stata uno degli aspetti su cui abbiamo puntato per fare della nostra associazione un punto di riferimento sicuro e affidabile per tutte le imprese del settore. Per questo abbiamo organizzato corsi di aggiornamento su tutte le più moderne tecniche di stampa e di lavorazione ma anche visite nei più evoluti impianti produttivi in Italia e all'estero”.

Guardando al presente la valutazione è inevitabilmente amara: “Stiamo affrontando cali consistenti in tutti i settori, mediamente dal 40 al 60% - ha detto Lumini - con alcuni tipi di lavorazioni che sono completamente sparite e tante altre che sono state drasticamente ridotte nei numeri”.

Anche in un momento così difficile “il nostro sforzo, come associazio-

ne e come singole imprese, è stato quello di continuare ad investire sulla formazione e sull'innovazione per essere pronti a rispondere alle diverse sfide che il mercato propone, offrendo una qualità sempre maggiore nelle lavorazioni tradizionali e mettendo in campo proposte di servizi sempre più complete e affidabili per le aziende”.

Anche per le tipografie “si sente il peso della burocrazia e delle lungaggini che la macchina Stato ci impone. Vorremmo, come tutti gli artigiani, essere lasciati liberi di lavorare e di poter misurare davvero la forza delle nostre aziende senza il forte rallentamento che ci danno procedure oscure come il Sistri, il Durc o l'Irap che ancora paghiamo dopo mille promesse non mantenute”.

L'Atab conta a Brescia 220 imprese associate più 30 soci nelle provincie vicine. Complessivamente si tratta di circa 1500 addetti. Nel bresciano il giro d'affari complessivo delle tipografie artigiane supera i 230 milioni di euro l'anno.



**Lavorazioni di  
tornitura, alesatura  
e fresatura  
di medie e grosse  
dimensioni**

### **NUOVA TABLADINI DI ARCHETTI GIANCARLO, MANERA E MARMAGLIO S.N.C.**



**Via Verginello, 18 25045 - Castegnato - Brescia - Tel. 030 3229923 fax 030 3229790  
www.nuovotabladini.it - info@nuovotabladini.it**

## Panificatori in piazza per la seconda edizione della Festa del pane

Un abbraccio dei panificatori artigiani bresciani alla città. E l'abbraccio della città ai suoi panificatori artigiani. E' stato questo "La realtà si fa pane" rassegna dedicata all'arte della panificazione che il Sindacato Panificatori Artigiani ha offerto alla città dall'11 al 16 ottobre in piazza Paolo VI.

La piazza del Duomo infatti si è trasformata in una grande bottega artigiana dove per tutto il giorno, dalle 8 alle 20, i nostri esperti panificatori hanno accolto pubblico e curiosi in una struttura realizzata per l'occasione con tutte le attrezzature necessarie. Da quelle di oggi per le dimostrazioni pratiche, a quelle di ieri per un tuffo nei ricordi.

La manifestazione, messa in campo grazie al sostegno della Banca di Credito Cooperativo di Pompiano e Franciacorta, dal Comune di Brescia, dalla Provincia e dalla Camera di Commercio, ha visto un ricco calendario di dimo-

strazioni, degustazioni ma anche di momenti didattici.

In particolare le mattinate sono state dedicate ai ragazzi delle scuole. 120 i bambini che in ognuna delle giornate della rassegna hanno messo le... mani in pasta provando in prima persona a fare il pane in tutte le sue fasi sotto la guida esperta degli artigiani. Per fare in modo che non fosse solo un momento di esperienza diretta, vissuta dai più come un gioco, il sindacato panificatori ha distribuito anche una serie di schede didattiche in cui Rosetta e Focaccia, i personaggi creati per la manifestazione, hanno ripercorso le fasi della lavorazione del pane ma ne hanno sottolineato anche l'importanza nell'alimentazione di ciascuno.

Nel pomeriggio poi spazio alle degustazioni guidate dagli esperti. Di volta in volta proposti gratuitamente al pubblico gli abbinamenti di pane e fichi, poi pane, uva e noci e poi pane e cachi. Ma anche pane e latte,

e pane e formaggio oltre a pane e marmellata, pane burro e zucchero, pane e miele fino al pane e salame che ha chiuso la rassegna.

Presentando la manifestazione il presidente del sindacato Panificatori Francesco Mensi ha sottolineato come "questa settimana vuole prima di tutto essere una festa e per questo non abbiamo messo nulla in vendita. Il nostro obiettivo è però quello di lanciare un messaggio alla città, di far capire, assaggiandolo e apprezzandolo, che il pane fresco è nettamente diverso da quello precotto, dorato o surgelato. Noi ci impegnamo ogni giorno ad offrire una qualità di assoluta eccellenza, fondendo tradizione e innovazione in un prodotto buono e sano. Noi mettiamo in piazza quello che secondo noi è l'unico pane fresco, ossia quello preparato la notte, messo in forno la mattina presto e poi consumato nel corso della giornata".

Una posizione rimarcata anche dal presidente dell'Associazione







Artigiani Enrico Mattinzoli: “Questa è una categoria che per noi è un fiore all’occhiello e questa settimana di festa ci permette di mostrare alla città l’impegno profuso dai panificatori artigiani ogni giorno. Un lavoro quotidiano e costante per la promozione di un prodotto fresco che è alla base dell’alimentazione della nostra tradizione e che nel tempo gli artigiani hanno saputo portare avanti e mantenere”. Per Mattinzoli dunque “è uno dei valori aggiunti di questa manifestazione il fatto di mostrare alla città il retrobottega del lavoro del panificatori artigiano, quell’attenzione e quella professionalità che insieme alla fatica del lavoro notturno sono i caratteri distintivi dell’arte del pane”.

La manifestazione dei panificatori artigiani è stata apprezzata anche dalle istituzioni. Il vicesindaco Rolfi ha spiegato come si sia trattato di una “festa del sacrificio delle famiglie, di chi consente di tenere viva una tradizione che viene da lontano e che è anche un esempio per i giovani”.

Ma quello che più rimane a memoria di questa grande kermesse dell’arte bianca sono i numeri: **95 quintali di farina** per produrre il pane, le pizze e le focacce proposte in degustazione ai cittadini. Inoltre a dimostrazione della sensibilità dei nostri panificatori vale la pena ricordare che tutto il ricavato delle offerte del pubblico è stato devoluto al Centro Aiuti per l’Etiopia.

Ben **6.463,90 euro** oltre al fatto che i volontari dell’ente sono riusciti a raccogliere alcune adesioni di cittadini per le adozioni a distanza. Nei prossimi è prevista la consegna formale delle offerte.

Sono queste le cifre a consuntivo della “La realtà sa di pane”: l’Associazione Artigiani è lieta ed orgogliosa di rappresentare un gruppo così coeso e determinato. Complimenti di cuore per questi grandi risultati ottenuti; siamo convinti che la città ricorderà nel tempo questo grande iniziativa.



Come tutti gli anziani non “capiva più il suo lavoro” passato dall’abilità delle mani a quello della tecnologia: osservava con maggior distacco l’opera ma si capiva che con la mente ripercorreva i “suoi bei tempi”.

Ciao caro Paolino, un commosso saluto giunga a te dalla grande famiglia dell’Associazione alla quale hai aderito fin dall’inizio della tua attività e che ora, con la stessa passione e carica partecipa il tuo caro figlio Guido.

A lui e a tua figlia Paola e rispettive famiglie le nostre partecipate condoglianze.

## Paolino Lovato

“... **P**ronto? “Paolo – afferma dall’altro capo del telefono la voce tirata dell’amico Guido – da oggi c’è un tipografo in meno... ieri è mancato mio papà...”

Così abbiamo appreso della perdita a 88 anni del caro Paolo Lovato – Paolino per gli amici – tipografo di vecchio stampo, che insieme al fratello Nedo aveva gestito, prima di cedere il testimone al figlio Guido, la Tipolitografia Editrice Commerciale T.E.CO in Via Aleardo Aleardi in città.

Paolino era persona di straordinaria vitalità e simpatia, e noi, “vecchi funzionari” dell’Associazione, l’abbiamo conosciuto ancora in azione e ci stupiva per la straordinaria abilità nel destreggiarsi fra i caratteri a piombo della “Stella e della macchina piana” allora operative in azienda.

Poi la tecnologia cambiò, così come il passare degli anni, ma il figlio Guido non eliminò mai quella Stella e per alcuni anni “mantenne attivo” il papà a comporre il piombo per realizzare biglietti da visita, partecipazioni di nozze e quant’altro non necessitasse di grandi quantità. Una manna per Paolino che così si sentiva ancora utile e “ancorato” al suo antico e amato lavoro.

Quanto era orgoglioso di aver composto con la Linotype al Giornale di Brescia, in prima pagina del numero 1: “BRESCIA È LIBERA” il 26 aprile del 1945 e come gli veniva facile citare aneddoti della professione vissuta al fianco del fratello Nedo. Quanto era evidente l’orgoglio di vedere il figlio proseguire nel “mestiere” nello stesso posto che aveva contraddistinto la sua vita fra quelle mura.

# Regolamento per la disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi

Il Consiglio dei ministri del 22 luglio scorso ha approvato un regolamento per la semplificazione di procedimenti in materia di prevenzione incendi che gravano sulle imprese.

Il provvedimento, del quale si attende ora solo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, reca la disciplina dei procedimenti relativi alle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e alla verifica delle condizioni di sicurezza antincendio.

Il regolamento individua in particolare le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e disciplina, per il deposito dei progetti, per l'esame dei progetti, per le visite tecniche, per l'approvazione di deroghe a specifiche normative, la verifica delle condizioni di sicurezza antincendio che, in base alla vigente normativa, sono attribuite alla competenza del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

Nel dettaglio, le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi da parte del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco saranno distinte in tre categorie, per le quali sarà prevista una disciplina differenziata in relazione al rischio:

**Categoria A:** attività a basso rischio e standardizzate. Verrà eliminato il parere di conformità sul progetto;

sarà sufficiente utilizzare la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

I controlli successivi all'avvio dell'attività, definiti in base al rischio, avverranno a campione, con sopralluogo, entro 60 giorni.

**Categoria B:** attività a medio rischio. La valutazione di conformità dei progetti ai criteri di sicurezza antincendio si dovrà ottenere entro 60 giorni e i controlli successivi saranno a campione, anch'essi entro 60 giorni.

**Categoria C:** attività ad elevato rischio. Anche per queste attività la valutazione di conformità si dovrà ottenere entro 60 giorni.

I controlli successivi, con sopralluogo entro 60 giorni, saranno eseguiti su tutte le attività, con rilascio del Certificato di prevenzione incendi.

Studiato in collaborazione con le associazioni imprenditoriali e le amministrazioni interessate, il regolamento rappresenta un nuovo modo di fare semplificazione.

Per la prima volta in Italia viene concretamente affermato il principio di proporzionalità: gli adempimenti amministrativi vengono diversificati in relazione:



- alla dimensione
- al settore in cui opera l'impresa
- all'effettiva esigenza di tutela degli interessi pubblici (in linea con lo Small Business Act adottato a livello comunitario).

Prosegue l'azione del Governo per la semplificazione: è prevista a breve l'approvazione definitiva del regolamento di semplificazione per le PMI in materia ambientale (lo schema di decreto ha già avuto il parere favorevole delle Commissioni parlamentari).

Ad esempio, i vigili del fuoco potranno verificare, in tempi più brevi, il sistema di sicurezza antincendi degli ospedali, non essendo costretti ad impegnare risorse per piccole attività a basso rischio.

I controlli successivi all'avvio delle attività sono definiti in base al rischio:

- controlli mirati e a campione su quelle a basso e medio rischio
- controlli su tutte quelle a elevato rischio.

## LE NOVITÀ

Le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi vengono distinte in tre categorie per le quali è prevista **una disciplina differenziata in relazione al rischio**

### CATEGORIA A

Attività a basso rischio e standardizzate

### CATEGORIA B

Attività a medio rischio

### CATEGORIA C

Attività a elevato rischio

Viene eliminato il parere di conformità sul progetto

La valutazione di conformità dei progetti ai criteri di sicurezza antincendio si dovrà ottenere entro **60 giorni**

## Avvio dell'attività tramite SCIA

**Controlli con sopralluogo a campione**  
(entro 60 giorni)

Rilascio, su richiesta, di copia del verbale della visita tecnica

**Controllo con sopralluogo**  
(entro 60 giorni)  
Rilascio del Certificato di prevenzione incendi



# SCADENZE DICEMBRE 2011

Data	Adempimenti	Soggetti/Modalità operative
15	<b>Fatturazione differita</b> Emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese precedente e risultanti da documenti di accompagnamento. La registrazione deve avvenire con riferimento al mese di effettuazione.	<b>Imprese ed esercenti arti e professioni soggetti ad Iva</b> Registro delle vendite o dei corrispettivi.
	<b>Registrazione dei corrispettivi</b> Registrazione delle operazioni effettuate nel mese precedente per le quali sono stati rilasciati lo scontrino o la ricevuta fiscale.	<b>Commercianti al minuto e soggetti assimilati</b> Registro dei corrispettivi.
16	<b>Imposta comunale sugli immobili - Versamento</b> Versamento del saldo ICI dovuto per l'anno scorso. I contribuenti non residenti possono versare in un'unica soluzione l'ICI dovuta per l'intero anno tra l'1 ed il 16 dicembre di ogni anno, maggiorando l'importo del 3% a titolo di interessi.	<b>Proprietari di beni immobili e titolari di diritti reali di godimento su beni immobili</b> Oltre che con il bollettino di c/c postale, il versamento può essere effettuato utilizzando il Modello F24, presso: – banche convenzionate; – agenzie postali; – concessionari della riscossione.
	<b>Modello Unico PF - Versamento - Eredi</b> Versamento del saldo delle imposte eventualmente dovute dal soggetto deceduto, relativamente alla dichiarazione Unico 2011. Se il decesso è avvenuto nel 2010 o entro febbraio 2011, si applicano i termini ordinari.	<b>Eredi delle persone fisiche decedute dal 1° marzo 2011</b> Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, presso: – banche convenzionate; – agenzie postali; – concessionari della riscossione.
	<b>Modello Unico SC e Modello Irap - Versamenti</b> Versamento delle imposte (Ires e Irap) a titolo di saldo e di primo acconto relative alla dichiarazione dei redditi (Mod. Unico SC) per i soggetti Ires che hanno chiuso il periodo d'imposta al 30.06.2011 (il termine è il 16 del 6° mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio).	
	<b>Dichiarazione di intento</b> Comunicazione, all'Agenzia delle Entrate, dei dati delle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese precedente.	<b>Fornitori di esportatori abituali che intendono effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell'Iva</b> La comunicazione è effettuata esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando il modello disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate.
	<b>Ravvedimento omessi versamenti di imposte e ritenute</b> Ultimo giorno utile per la regolarizzazione, mediante ravvedimento, dei versamenti di imposte e ritenute non effettuati (o effettuati in misura insufficiente) entro il 16 novembre 2011.	<b>Soggetti obbligati ai versamenti unitari</b> Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica. Il ravvedimento comporta il versamento di sanzioni ridotte (oltre agli interessi legali). Gli interessi, per i sostituti d'imposta, vanno cumulati all'imposta.
	<b>Ritenute su presentazioni effettuate nei confronti dei condomini</b> Versamento delle ritenute del 4% sulle corrisposizioni effettuate nel mese precedente relative a prestazioni su contratti di appalto di opere o servizi effettuate nell'esercizio di impresa.	<b>Condomini in qualità di sostituti d'imposta (art. 23, D.P.R. 600/1973)</b> Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24.
	<b>Ritenute su provvigioni agenti e indennità cessazione di rapporti</b> Versamento delle ritenute sugli importi pagati nel mese solare precedente relativi a: – provvigioni per prestazioni abituali di agenti, rappresentanti, mediatori, commissionari, procuratori d'affari e per prestazioni occasionali; – provvigioni per prestazioni degli incaricati alle vendite a domicilio; – indennità per la cessazione di rapporti di agenzia; – indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.	<b>Sostituti d'imposta (art. 23, D.P.R. 600/1973, salvo particolari soggetti esclusivi – ad es. imprese agricole, agenzie di viaggio ecc.)</b> Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.
	<b>Ritenute su redditi di lavoro autonomo, abituale, occasionale, diritti d'autore e simili</b> Versamento delle ritenute sugli importi pagati nel mese solare precedente relativi a: – compensi di qualsiasi natura per prestazioni di lavoro autonomo abituale; – compensi per prestazioni occasionali (salvo che si tratti di compensi di importo inferiore a euro 25,82 corrisposti da enti non commerciali); – compensi corrisposti ad associati in partecipazione che apportano solo lavoro; – cessione di diritti d'autore da parte degli stessi autori o da parte di eredi o donatori; – diritti e opere dell'ingegno, ceduti da persone fisiche non imprenditori o professionisti che le hanno acquistate; – compensi a stranieri per prestazioni di lavoro autonomo in Italia; – compensi a stranieri per brevetti e diritti d'autore; – partecipazione agli utili dei fondatori di società di capitali; – compensi a sportivi professionisti per prestazioni di lavoro autonomo.	<b>Sostituti d'imposta (art. 23, D.P.R. 600/1973)</b> Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.
	<b>Ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilato</b> Versamento delle ritenute sulle corrisposizioni effettuate nel mese precedente relative a: – salari, stipendi, pensioni, ecc.; – prestazione fondi pensioni; – mance dei croupiers; – emolumenti arretrati e redditi di lavoro dipendente corrisposti a eredi (escluso Tfr); – pensioni, vitalizi e indennità per la cessazione di cariche elettive; – compensi ai soci lavoratori di cooperative; – rendite vitalizie a tempo determinato; – compensi corrisposti da terzi a dipendenti per incarichi in relazione a tale qualità; – altri assegni periodici di cui all'art. 50, co. 1, lett. I), D.P.R. 917/1986; – indennità e gettoni di presenza per cariche elettive e per l'esercizio di funzioni pubbliche; – borse di studio e assegni corrisposti per fini di studio o addestramento professionale; – redditi di collaborazione coordinata e continuativa, amministratori, sindaci e revisori di società; – collaborazioni a giornali, riviste ecc.; – distributori a domicilio di giornali; – indennità di fine rapporto ed equipollenti.	<b>Sostituti d'imposta (art. 23, D.P.R. 600/1973)</b> Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.



# SCADENZE DICEMBRE 2011

Data	Adempimenti	Soggetti/Modalità operative
<b>16</b>	<b>Imposta sostitutiva premi di produttività</b> Versamento imposta sostitutiva sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza legati all'andamento economico delle imprese (art. 2, L. 191/2009).	<b>Sostituti d'imposta (art. 23, D.P.R. 600/1973)</b> Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.
	<b>Iva mensile – Versamento</b> Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente.	<b>Imprese ed esercenti arti e professioni in regime Iva mensile</b> Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.
<b>25</b>	<b>Elenchi Intrastat</b> Presentazione elenchi Intrastat relativi al mese precedente.	<b>Operatori intracomunitari con obbligo mensile</b> La presentazione avviene esclusivamente in via telematica.
<b>27</b>	<b>Iva - acconto</b> Liquidazione e versamento dell'Iva. Non è dovuta alcuna maggiorazione per i contribuenti trimestrali.	<b>Imprese ed esercenti arti e professioni in regime Iva</b> Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.
<b>29</b>	<b>Ravvedimento omessa presentazione Unico</b> Ultimo giorno utile per la regolarizzazione, mediante ravvedimento, della presentazione della dichiarazione Unico 2011.	<b>Soggetti che hanno omesso la presentazione la dichiarazione dei redditi Unico PF e SP</b> Il ravvedimento comporta il versamento di sanzioni in misura ridotta.
<b>30</b>	<b>Contratti di locazione – Registrazione e versamento</b> Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o la cui annualità decorre dal 1° dicembre. I contratti di locazione, dopo il versamento dell'imposta autoliquidata, devono essere registrati entro 30 giorni dalla data degli atti.	<b>Titolari di contratti di locazione</b> A meno che non si ricorra alla registrazione telematica, prima di presentare alla registrazione i contratti di locazione occorre calcolare l'imposta dovuta e versarla presso qualsiasi concessionario della riscossione, banca o ufficio postale utilizzando il mod. F23. La copia dell'attestato di versamento va poi consegnata entro 30 giorni dalla data del contratto (per gli immobili urbani) all'Ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate insieme alla richiesta di registrazione compilata sull'apposito stampato in distribuzione presso l'Ufficio.
	<b>Modello Unico PF e SP e Modello Irap - Versamenti</b> Ultimo giorno utile per regolarizzare, mediante il ravvedimento, il versamento del secondo acconto di Irpef e Irap dovuto in base alla dichiarazione Unico PF, SP e Irap, con la sanzione ridotta.	
	<b>Modello Unico SC e Modello Irap - Versamenti</b> Ultimo giorno utile per regolarizzare, mediante il ravvedimento, il versamento del secondo acconto di Ires e Irap dovuto in base alla dichiarazione Unico, con la sanzione ridotta al 3%.	
<b>31</b>	<b>Comunicazione Iva dati operatori black list</b> Comunicazione mensile dei dati delle operazioni intercorse nel mese precedente.	<b>Soggetti passivi Iva che effettuano operazioni nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori individuati dal D.M. 4 maggio 1999 e D.M. 21 novembre 2001 (territori black list)</b> La presentazione avviene con modalità telematica.
	<b>Modello Unico PF - Presentazione - Eredi</b> Presentazione della dichiarazione dei redditi (Modello Unico 2011) e della dichiarazione Ici da parte degli eredi del soggetto deceduto. Se il decesso è avvenuto nel 2010 o entro febbraio 2011, si applicano i termini ordinari.	<b>Eredi delle persone fisiche decedute dal 1° marzo 2011</b> La dichiarazione dei redditi va presentata per il tramite di: – uffici postali; – soggetti abilitati all'invio telematico; – Presentazione dichiarazione Ici (solo per i Comuni in cui è previsto l'obbligo). N.B. I soggetti incaricati dagli eredi, devono trasmettere in via telematica la dichiarazione entro il mese di gennaio dell'anno successivo.
	<b>Modello Unico SC - Presentazione</b> Presentazione della dichiarazione dei redditi (Mod. Unico SC) in modalità telematica per le società di capitali e gli enti commerciali residenti che hanno chiuso il periodo d'imposta al 31.03.2011 (il termine è l'ultimo giorno del 9° mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio).	
	<b>Modello Unico SC e Modello Irap - Versamenti</b> Versamento seconda o unica rata delle imposte (Ires e Irap) relative alla dichiarazione dei redditi (Mod. Unico SC).	<b>Soggetti Ires con periodo d'imposta 1° febbraio - 31 gennaio</b> Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica tramite gli intermediari abilitati a Entratel.
	<b>Provvigioni - Comunicazione applicazione ritenuta ridotta</b> Comunicazione al committente, preponente o mandante dell'intenzione di avvalersi, in via continuativa, dell'opera di dipendenti o di terzi. Tale adempimento consente l'applicazione delle ritenute d'acconto nella misura ridotta pari al primo scaglione di reddito Irpef calcolata sul 20% delle provvigioni.	<b>Agenti o rappresentanti di commercio e altri intermediari commerciali</b> Spedizione per lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
	<b>Scheda carburanti – Rilevazione chilometri</b> Rilevazione dei chilometri dall'apposito dispositivo esistente nel veicolo e annotazione sulla scheda carburanti (mensile o trimestrale).	<b>Intestatario del mezzo di trasporto utilizzato nell'esercizio d'impresa</b> La scheda carburante deve essere istituita mensilmente o trimestralmente per ciascun veicolo a motore utilizzato nell'esercizio d'impresa, arte o professione. In ogni caso, l'annotazione deve avvenire prima della registrazione della scheda carburanti nel registro previsto dall'art. 25, D.P.R. 633/1972 (registro acquisti).
	<b>Trasparenza fiscale - Opzione</b> Comunicazione all'Agenzia delle Entrate dell'opzione di cui agli artt. 115-116 del Tuir in materia di trasparenza fiscale. L'opzione ha validità per tre esercizi sociali.	<b>Società ed enti che optano per il regime di trasparenza fiscale ai sensi degli artt. 115-116 del Tuir</b> Il modello di comunicazione, disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, deve essere presentato esclusivamente in via telematica direttamente o tramite intermediario.
	<b>Registri meccanografici - Trascrizione su carta</b> Trascrizione su carta dei registri meccanografici.	<b>Imprese individuali, società di persone e soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare</b> La tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici è considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei, nei termini di legge, dei dati relativi all'esercizio per il quale i termini per la presentazione delle relative dichiarazioni annuali non siano scaduti da oltre tre mesi, allorché anche in sede di controlli ed ispezioni gli stessi risultino aggiornati sugli appositi supporti magnetici e vengano stampati contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competenti ed in loro presenza.

## SCADENZE DICEMBRE 2011

Data	Adempimenti	Soggetti/Modalità operative
31	<b>Sottoscrizione inventario</b> Sottoscrizione dell'inventario relativo al bilancio chiuso al 31.12.2010.	<b>Imprese individuali, società di persone e soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, in contabilità ordinaria</b> L'inventario e il bilancio riportato sul libro degli inventari vanno sottoscritti dal titolare dell'impresa individuale o dal legale rappresentante della società. I soggetti in contabilità ordinaria devono sottoscrivere l'inventario entro 3 mesi dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte dirette.
	<b>Società d'investimento immobiliare quotate - Opzione</b> Opzione per applicare il regime speciale delle Società di investimento immobiliare quotate (Siiq) a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo.	<b>Società per azioni residenti ai fini fiscali nel territorio dello Stato svolgenti in via prevalente l'attività di locazione immobiliare e con gli altri requisiti previsti dall'art. 1, co. 119, L. 296/2006</b> L'opzione, che va fatta esclusivamente in via telematica, è irrevocabile e comporta per la società l'assunzione della qualifica «Società di investimento immobiliare quotate» (Siiq) che deve essere indicata nella denominazione sociale, anche nella forma abbreviata, nonché in tutti i documenti della società stessa.

**Nota:**

- Se il termine di prescrizione scade in giorno festivo è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c.c.).
- Se il termine di presentazione di dichiarazioni e comunicazioni scade di sabato è prorogato d'ufficio al primo giorno feriale successivo (artt. 2 e 8-bis, D.P.R. 322/1998).
- Se il termine di versamento scade di sabato o di giorno festivo il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo (art. 18, D.Lgs. 241/1997).

## EBA premia la fedeltà

*Dall'ente bilaterale provvidenze per imprese e dipendenti con oltre 35 anni di rapporto lavorativo insieme.*

Esperienza, stretta collaborazione, capacità di superare insieme le difficoltà ma anche gioie dei successi. Fianco a fianco pur nel rispetto dei ruoli reciproci. È questo che Eba Brescia, espressione territoriale di Elba Lombardia, intende premiare con la nuova serie di Provvidenze messe a disposizione delle aziende e dei dipendenti che lavorano insieme da oltre 35 anni.

“L'innovazione e la capacità di guardare al futuro che tutti richiedono alle nostre aziende – ha detto il presidente di Eba Brescia Alberto Vidali – derivano anche dalle radici che queste imprese hanno. Un rapporto di lavoro consolidato tra dipendente e imprenditore, durato oltre 35anni, è certamente un valore aggiunto straordinario per tutto il sistema produttivo ed è dovere dell'ente bilaterale riconoscerlo e valorizzarlo”. Per questo “abbiamo deciso di premiare queste storie insieme, queste esperienze che sono allo stesso tempo racconti di lavoro e di vita che si sono intrecciati nel destino di una impresa, di una idea, di una serie di prodotti”.

Dall'inizio dell'estate Eba Brescia è stata impegnata a raccogliere tramite le associazioni di categoria, i sindacati e tutte le sue componenti le storie e i volti delle aziende che hanno al loro interno dipendenti con oltre 35 anni di anzianità.

Una provvidenza che è stata assegnata per ora a 65 situazioni che hanno certificato e dimostrato il rapporto di collaborazione stretto e continuativo e che vedrà il suo culmine in una mattinata organizzata in camera di commercio.

Il 20 novembre infatti è in programma la manifestazione di consegna delle provvidenze a cui parteciperanno oltre ai presidenti delle associazioni di categoria e i segretari dei sindacati che fanno parte dell'ente bilaterale dell'artigianato numerose personalità del mondo istituzionale, politico e imprenditoriale bresciano e lombardo.



Alberto Vidali

Eba Brescia rappresenta circa 10mila imprese e oltre 35mila lavoratori e nei mesi scorsi ed è stata fortemente impegnata nel sostegno alle imprese in difficoltà, distribuendo sostegni a tutti i livelli.

“Rispetto ad un paio di anni fa abbiamo superato il punto più nero della crisi – ha detto Vidali – ma la fase difficile non è ancora finita. I dati di Eba e del suo impegno sul territorio testimoniano questa situazione ma dichiarano anche in modo inequivocabile che l'ente bilaterale è uno strumento prezioso e importante da mettere in campo e da valorizzare in ogni tipo di congiuntura”.



## Trasporti, Carulli: “dalle istituzioni vogliamo risposte e non parole vuote”

“**D**eluso da istituzioni che non danno risposte ai problemi della categoria e che neppure aprono il confronto”. E’ amareggiato ma non per questo meno determinato Giuseppe Carulli, presidente di categoria degli Autotrasportatori che si riconoscono nell’Associazione Artigiani della Provincia di Brescia. “Nel corso di una recente assemblea di categoria – ha spiegato Carulli – tutte le istituzioni, da quelle locali a quelle nazionali, si sono dichiarate amiche dei trasportatori ma ho purtroppo constatato che si è trattato solo di parole e non di fatti”.

Nella sua presa di posizione Carulli ha replicato a Regione, Provincia e Comune che “dietro a posizioni di facciata vicine alle difficoltà della nostra categoria in realtà ci utilizzano come salvadanaio. Non si spiegherebbero altrimenti i risultati della continua serie di misure grandi e piccole messe in campo da questi enti e che si trasformano per noi in nuovi impedimenti, nuove limitazioni e nuovi costi”.

Ma la critica più pesante il presidente degli Autotrasportatori dell’Associazione Artigiani la riserva al livello centrale. “Proprio la Direzione generale per il trasporto

di Roma – ha spiegato Carulli – si vanta di aver messo 50 milioni di euro a disposizione dell’autotrasporto ma forse non si rende conto che le condizioni necessarie per accedervi sono di fatto inarrivabili per la stragrande maggioranza delle imprese”. Un fatto, secondo Carulli, dimostrato anche dai numeri. “Delle circa 180mila imprese della categoria in Italia solo 2mila hanno avuto accesso al fondo e le altre non è che non ne abbiano bisogno, non sono riuscite ad accedere ai contributi, ed è molto diverso”. Ma non solo: “Uno Stato che dovrebbe aiutarci non può

permettersi di quadruplicare l’Ipt sull’immatricolazione di un mezzo pesante, siamo passati dai circa 300 euro a cui eravamo abituati agli attuali 1300. Costi difficilmente sostenibili da aziende in difficoltà”. L’ultima sottolineatura non è certo la meno importante: le accise sul gasolio. “Con il petrolio a 130 dollari al barile - evidenzia Carulli - pagavamo circa 1,30 euro al litro. Ora che il greggio è attorno agli 85 ci costa 1,55. Così non possiamo andare avanti, il nostro settore è già provato e non potremo sostenere a lungo una situazione di questo tipo”.



Giuseppe Carulli

# Dal 1° settembre importanti novità per gli impiantisti elettricisti, cambia la norma 64-8/V3

La nuova variante V3 della norma CEI 64-8, in vigore dal primo settembre 2011, modifica alcuni articoli della Norma e introduce un documento (allegato A) dal titolo "ambienti residenziali - prestazioni dell'impianto", che fornisce prescrizioni aggiuntive, ai fini delle prestazioni e della fruibilità dell'impianto elettrico dell'unità immobiliare situate all'interno dei condomini e delle abitazioni mono e plurifamiliari. Sono esclusi dal campo di applicazione della variante, gli impianti nelle unità abitative degli edifici pregevoli per arte e storia, soggetti alla Legge 1/6/1939 n.1089, e le parti comuni degli edifici residenziali. Le prescrizioni dell'allegato si applicano ai nuovi impianti ed ai rifacimenti completi (realizzati successivamente al 1/09/2011). Le principali novità riguardano gli interruttori differenziali e le dotazioni minime degli impianti all'interno delle abitazioni.

## Interruttori differenziali

Oltre ad alcune correzioni di carattere formale (agli articoli 314.1 parte commento, 526.1 parte commento, capitolo 53, parte commento), in cui si introducono i riferimenti al nuovo allegato, la variante fa riferimento alla Norma CEI EN 62423 "Interruttori differenziali di Tipo B con e senza sganciatori di sovracorrente incorporati per installazioni domestiche e similari".

La variante approfondisce quanto introdotto (CEI 64-8 ed. V1 del 2007) all'articolo 531.2.1.4, circa la protezione contro le correnti di guasto non sinusoidali.

Viene infatti sostituito il commento, ed introdotta la classificazione dei dispositivi di protezione tenendo conto, come vedremo in seguito, della EN 62423. Vengono inoltre aggiunte prescrizioni circa la selettività degli interruttori e sul numero minimo di dispositivi, nonché prescrizioni sul differenziale posto a protezione del montante.

## Dotazioni minime

La variante, pur riconoscendo che il dimensionamento e le dotazioni dell'impianto elettrico devono restare frutto dell'accordo tra progettista installatore e committente, introduce criteri e dotazioni minimi facendo riferimento a tre livelli di prestazioni.

Il livello 1 individua la dotazione minima perchè l'impianto elettrico possa considerarsi conforme alla norma CEI 64-8. Tale livello prevede, in particolare, un numero minimo di punti-prese e punti-luce in funzione della metratura o della tipologia del locale di installazione e un numero minimo di circuiti in fun-

zione della metratura dell'appartamento. Il livello 2 prevede, rispetto al livello 1, un aumento delle dotazioni e dei componenti e l'aggiunta di servizi ausiliari quali il videocitofono e l'anti-intrusione.

Il livello 3 prevede, rispetto ai livelli 1 e 2, un ulteriore aumento delle dotazioni e l'introduzione della domotica.

## Quadri, giunzioni ed altre prescrizioni impiantistiche

In unità abitative di superficie fino a 75 m<sup>2</sup> gli impianti devono essere dimensionati in modo da poter stipulare un contratto con potenza contrattuale impegnata fino a 3 kW, e 6kW per superfici superiori.

La sezione del montante non deve essere di sezione inferiore a 6 mm<sup>2</sup>.

Le abitazioni devono essere dotate di uno o più quadri di distribuzione dimensionati per il 15% in più dei moduli installati (con un minimo di due moduli) per consentire ampliamenti successivi.

Deve essere presente un interruttore generale, correttamente identificato ed accessibile all'utente. Il quadro principale dell'unità abitativa deve essere inoltre raggiunto direttamente dal conduttore di protezione proveniente dall'impianto di terra dell'edificio, al fine di permettere la corretta messa a terra degli scaricatori di sovratensione.

Altre dotazioni ritenute minime dalla variante:

- Le prese TV in ambienti quali soggiorno, camera da letto, studio e cucina devono avere accanto la predisposizione per 6 prese energia. Eventuali prese TV in altri ambienti devono avere accanto almeno una presa energia.
- Accanto ad ogni presa dati o telefonica deve essere installata almeno una presa energia.
- In ogni locale deve essere installata una delle prese deve essere installata in prossimità della porta.
- L'interruttore luci del locale deve essere installato vicino alla porta di accesso, indifferentemente all'interno o all'esterno del locale corrispondente.
- Il comando dei punti luce non direttamente visibili deve essere associato ad una spia di segnalazione integrata atta a segnalare lo stato di "acceso" dell'apparecchio comandato.
- Si consiglia che i punti prese della cucina e il punto presa destinato ad alimentare la lavabiancheria siano in grado di ricevere almeno una spina S30 e di predisporre, in prossimità del tubo di ingresso del gas l'alimentazione elettrica per una eventuale elettrovalvola di intercettazione del gas.

## Interruttori differenziali

### Fruibilità e prestazioni

Per garantire la una certa continuità di servizio, la protezione differenziale deve essere suddivisa su almeno due interruttori, e se presente, l'interruttore differenziale posto a protezione del montante (che secondo la nuova variante deve avere sezione minima 6 mmq) deve garantire selettività totale nei confronti delle protezioni differenziali a valle. Se differenziale, l'interruttore generale deve garantire selettività totale nei confronti di tutti gli interruttori a valle, oppure deve essere dotato di dispositivo di richiusura automatica.

### Sicurezza

La protezione contro i contatti indiretti nei sistemi TT è in genere affidata all'interruttore differenziale coordinato con l'impianto di terra, secondo la nota  $I_{dn} * R_E < 50 V$ .

L'interruttore differenziale per uso domestico è tipicamente di tipo AC (Norme EN 61008-1 e EN 61009-1), il cui sgancio è assicurato per correnti differenziali alternate sinusoidali applicate improvvisamente o lentamente crescenti.

Nelle abitazioni questo tipo di interruttore differenziale potrebbe non garantire più un livello accettabile di sicurezza. Gran parte degli elettrodomestici fa infatti uso di circuiti elettronici.

Questi generano al loro interno forme d'onda che non sempre sono sinusoidali (es. il PWM della lavabiancheria), per questo motivo i dispositivi tradizionali potrebbero intervenire per correnti più elevate, o non intervenire affatto.

Per questo motivo la nuova variante raccomanda l'installazione di interruttori differenziali di tipo A o di tipo B (secondo IEC 62423) in base alle possibili forme d'onda delle correnti di guasto dei vari apparecchi elettrici utilizzatori protetti dall'interruttore differenziale.

## Dotazioni

Come anticipato, la norma individua le dotazioni minime di un impianto elettrico con riferimento a 3 diversi livelli prestazionali e di fruibilità.

Il livello 1 individua la dotazione minima per la conformità alla 64-8. Il livello 2 prevede, rispetto al livello 1, un aumento delle dotazioni e dei componenti e l'aggiunta di servizi ausiliari quali il videocitofono e l'anti-intrusione. Il livello 3 prevede, rispetto ai livelli 1 e 2, un ulteriore aumento delle dotazioni e l'introduzione della domotica. Vediamo le caratteristiche richieste nel dettaglio:

## Numero di circuiti per unità immobiliare

La Variante V3 specifica il numero di circuiti necessari in funzione della superficie dell'unità immobiliare:

Superficie unità	Livello 1	Livello 3	Livello 3
< 50 m <sup>2</sup>	2	3	3
Da 51 m <sup>2</sup> a 75 m <sup>2</sup>	3	3	4
Da 76 m <sup>2</sup> a 125 m <sup>2</sup>	4	5	5
Oltre 126 m <sup>2</sup>	5	6	7

## Numero di punti luce per tipologia di ambiente

Variante V3 specifica il numero di punti luce minimo, livello per livello, a seconda della destinazione d'uso del locale.

Destinazione d'uso del vano	Livello 1	Livello 3	Livello 3
Ingresso	1	1	1
Angolo Cottura	-	1	1
Cucina	1	2	2
Lavanderia	1	1	1
Locale da bagno	2	2	2
Servizi (WC)	1	1	1
Corridoio	< 5 mq	1	1
	> 5 mq	2	2
Balcone o terrazzo se > 10 mq	1	1	1
Ripostiglio se > 1 mq	1	1	1
Cantina / Soffitta	1	1	1
Box auto	1	1	1
Giardino se > 10 mq	1	1	1
Altri locali (camera da letto, soggiorno, studio, ecc.)	fino 12 mq	1	3
	da 12 a 20 mq	1	3
	oltre 20 mq	2	4

## Numero di punti prese per tipologia di ambiente

Variante V3 specifica il numero di punti prese minimo, livello per livello, a seconda della destinazione d'uso del locale.

Destinazione d'uso del vano	Livello 1	Livello 3	Livello 3
Ingresso	1	1	1
Angolo Cottura	2 (1)	2 (1)	3 (2)
Cucina	5 (2)	6 (2)	7 (3)
Lavanderia	3	4	4
Locale da bagno	2	2	2
Servizi (WC)	1	1	1
Corridoio	< 5 mq	1	1
	> 5 mq	2	2
Balcone o terrazzo se > 10 mq	1	1	1
Ripostiglio se > 1 mq	1	1	1
Cantina / Soffitta	1	1	1
Box auto	1	1	1
Giardino se > 10 mq	1	1	1
Altri locali (camera da letto, soggiorno, studio, ecc.)	fino 12 mq	4	5
	da 12 a 20 mq	5	7
	oltre 20 mq	6	8

## Numero di prese telefono / dati per vano

Tutte le prese devono avere accanto la predisposizione per 1 presa energia:

Superficie unità	Livello 1	Livello 3	Livello 3
Cucina	1	1	1
Ingresso	1	1	1
Camera da letto	1	1	1
Soggiorno	1	1	1
Studio	1	1	1

## Numero di prese TV per vano

Tutte le prese devono avere accanto la predisposizione per 1 presa energia:

Superficie unità	Livello 1	Livello 3	Livello 3
Cucina	1	1	1
Camera da letto	1	1	1
Soggiorno	1	1	1
Studio	1	1	1

Le prese TV in ambienti quali soggiorno, camera da letto, studio e cucina devono avere accanto la predisposizione per 6 prese energia. Eventuali prese TV in altri ambienti devono avere accanto almeno una presa energia.

# Sede



Brescia - Via Cefalonia, 66 - Orari di apertura: dal martedì al venerdì 8,30-12,30 / 14-17,30 - lunedì 8,30-12,30 / 14-18  
Tel. 030 2209811 (centralino n. 15 linee r.a.) - Fax 030 2449993 (Presidenza - Direzione - Ufficio Paghe)  
Fax 030 2428134 (Uffici: Iscrizioni - Ecologia e sicurezza - Fiscale - Autotrasporti)  
Fax 030 2209892 (Sportello C.A.I.T.) - Fax 030 2450511 (Ufficio crediti - Cooperativa Fidi)

## Uffici diretti in Provincia



COMUNI	UBICAZIONE	APERTURA	ORARIO
<b>Breno</b>	Via Belvedere, 4 - tel. e fax 0364.320812 breno@assoartigiani.it	mercoledì	8,30-12,00 14,00-18,00
<b>Carpenedolo</b>	Via Treccani, 1/a - tel. e fax 030.9698461 carpenedolo@assoartigiani.it	mer, ven lun, mar, gio	8,30-12,00 15,00-18,30
<b>Desenzano</b>	Via Adua, 3 (c/o complesso Gold Center) tel. e fax 030.9140025 - desenzano@assoartigiani.it	mar, gio	9,00-12,00
<b>Gargnano</b>	Via Oliva, 32 c/o Comunità Montana Alto Garda tel. 0365.71449 int. 236	mer	9,00-12,00
<b>Ghedi</b>	Largo Zanardelli, 4 - tel e fax 030.902028 ghedi@assoartigiani.it	lun, mer, gio mar	8,30-12,00 14,00-18,00
<b>Iseo</b>	Via Roma, 12/2 (Complesso "Il Globo") Tel. e fax 030.9822192 - iseo@assoartigiani.it	lun, mar, gio, ven mer	8,30-12,00 14,00-18,00
<b>Limone</b>	Via Capitelli, 1 - c/o La Nuova Casa Albergo Sorriso - tel. e fax 0365.914131	2° mercoledì del mese	9,00-12,00
<b>Lumezzane</b>	Via Massimo D'Azeglio, 11/B - tel. e fax 030.8921314 lumezzane@assoartigiani.it	mar, mer, gio	15,00-18,00
<b>Montichiari</b>	Via A. Poli, 102 - tel. e fax 030.9961965 montichiari@assoartigiani.it	ven lun, mer	8,30-12,00 14,30-18,00
<b>Odolo</b>	Via Mazzini, 8 - tel. 0365.826033 - odolo@assoartigiani.it	lun	8,30-12,00
<b>Salò</b>	Via Pietro da Salò n. 51 - tel. e fax 0365.43303 salò@assoartigiani.it	mar, mer, gio	14,30-18,00
<b>Sarezzo (Zanano)</b>	Via Dante, 51 - tel. e fax 030.802181 sarezzo@assoartigiani.it	mer, ven lun	9,00-12,00 15,00-18,00
<b>Travagliato</b>	Via A. Mai, 37 (P.zza Libertà) tel. e fax 030.661162 travagliato@assoartigiani.it	mar, gio, ven lun, mer	8,30-12,00 14,00-18,00
<b>Tremosine</b>	Sala del Municipio Via Papa Giovanni Tel. 0365.915811	1° mercoledì del mese	9,00-12,00

## Uffici collegati



**CONCESIO Fraz. S. Vigilio** tutti i giorni 8,30/12 - 14/18  
c/o Rag. M. Tabeni - Via Rizzardi, 92 - Tel. 030 2753756

**CHIARI** da lunedì a venerdì 9/12 - 15/19,30  
c/o Studio Grassini - P.zza Aldo Moro, 2/a - Tel. 030 7101001

**LENO** tutti i giorni 8,30/12,30 - 14,30/18,30  
c/o Studio Colangelo - Via Badia, 90 Y - Tel. 030 9067144

**MANERBIO** tutti i giorni 8,30/12 - 14,30/18  
c/o Centro Elaborazione Dati di Pesce Marta & C. S.A.S. - Via Solferino 31/A  
Tel. 030 9938458

**PAITONE** c/o Effe Elaborazioni di Butturini Federica - Via D.Beschi, 5  
Tel. 030 691373

**PALAZZOLO S.O.** tutti i giorni 14,30/18  
c/o rag. Chiara Tartaro Girello - Via Matteotti, 115/117 - Tel. 030 7302605

**REZZATO** tutti i giorni 8,30/12 - 14/18 - Via Treponti, 24 (Fraz. Virle)  
Tel. 030 2591762

**VILLANUOVA S.C.** tutti i giorni 9/12 - 15/18 - c/o Studio SA.RI s.n.c.  
di Salvotti Mauro e Righettini Andrea - Via Zanardelli, 59 - Tel. 0365 373644

## Consulenze in sede



### CONSULENZA TECNICO-ENERGETICA

- progetti termotecnici
- pratiche per gli sgravi finanziari sul risparmio energetico previsti dalla legge finanziaria
- certificazioni energetiche per cessioni nuove costruzioni su appuntamento ogni venerdì 14/17,30 (c/o sede di via Cefalonia, 66)

### CONSULENZA LEGALE

- cause civili, amministrative, lavoro e recupero crediti
  - rapporti con la Pubblica Amministrazione (urbanistica, edilizia inquinamenti, autorizzazioni)
- su prenotazione c/o sede di via Cefalonia, 66 o al tel. 030 2209811

### PENSIONI

giovedì ore dalle 8,30 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 17,00

### CONSULENZA NOTARILE

su prenotazione

### CONSULENZA ASSICURATIVA

su appuntamento ogni lunedì ore 17/18

**CONSULENZA SULLA DIRETTIVA MACCHINE** (marcatura CE) su prenotazione ogni lunedì ore 8,30 - 10,30 (c/o sede di via Cefalonia, 66)

### CONSULENZA TECNICO-URBANISTICA

- certificazioni S.O.A.
  - appalti pubblici
  - prevenzione incendi
  - visure catastali
- Geom. L. TOSELLI - lunedì ore 14/17 (su prenotazione c/o sede di via Cefalonia, 66)

### SICUREZZA SUL LAVORO

Rivolgersi Ufficio Ecologia

### MEDICINA DEL LAVORO

Rivolgersi Ufficio Ecologia

### FINANZIAMENTI E CONTRIBUTI

ogni giorno per Artigiancassa, Cooperativa, Leasing agevolati, Factoring, Confidi, Convenzioni agevolate



# Associazione Artigiani CONVENZIONI

## FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

LA CONVENZIONE FRA ASSOCIAZIONI ARTIGIANI E ASMEA, MARCHIO COMMERCIALE DI A2A ENERGIA SPA, PREVEDE L'APPLICAZIONE DI CONDIZIONI FAVOREVOLI PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. NESSUNA INTERRUZIONE DELLA CORRENTE. NESSUN COSTO DI ATTIVAZIONE.

## PRESTAZIONI SANITARIE

L'ACCORDO PREVEDE UNO SCONTO MEDIO DEL 20% SULLE PRESTAZIONI AMBULATORIALI SANITARIE (ESAMI STRUMENTALI E VISITE SPECIALISTICHE) PRIVATE DELLA POLIAMBULANZA. A BENEFICIARE DELLA CONVENZIONE SONO GLI ASSOCIATI, LE RISPETTIVE FAMIGLIE, NONCHÉ I DIPENDENTI DELLE IMPRESE ASSOCIATE.

## AUTOMEZZI FORD

LA CONVENZIONE FRA ASSOCIAZIONE ARTIGIANI E GRUPPO FIOLETTI PREVEDE PREZZI SCONTATI SULL'ACQUISTO DI VEICOLI INDUSTRIALE E AUTOVETTURE FORD.

## SERVIZI TECNICI

L'ACCORDO CON IL CENTRO AQM PREVEDE UNO SCONTO DEL 13% DA APPLICARE AI PRODOTTI E AI SERVIZI OFFERTI DAL LABORATORIO TECNICO.

Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria dell'Associazione Artigiani allo 030.2209811 dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,30 alle 12,30 e dalle 14,00 alle 17,30

TESSERAMENTO 2011